

# CANTIERE

Periodico semestrale

A cura del Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini della Provincia di Como

Direttore responsabile: Romano De Palo

Anno 22 - N. 2 LUGLIO 2007 - Sped. in abb. post. 70% Como

Direzione, Redazione, Amministrazione: Como, via T. Ciceri, 16 - Tel. 031/33.70.170 - 031/30.63.70 - E-mail: info@cptcomo.org - www.cptcomo.org  
Autorizzazione Tribunale di Como n. 22/86 del 6-10-1986 - Stampa: CESARENANI srl - Via Provinciale per Lecco, 825 - 22030 Lipomo (COMO)



## Sommario

L'ANGOLO TECNICO TRATTA: IL D.L. 187/2005 relativo all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Di seguito:

- Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 (medico competente).
- La soluzione del numero precedente del concorso fotografico.
- Quiz fotografico.
- Elenco dei premiati (avvisati con lettera).
- Notizie in breve: i convegni e gli incontri del C.P.T. aggiornati al 31 maggio 2007, il numero delle visite eseguite dai due tecnici dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007. Il convegno: "La sicurezza nei cantieri è possibile" organizzato dal Collegio Imprese Edili ed Affini di Como, tenutosi il 29 maggio 2007 (vedi pagina 7), e la visita guidata all'E.S.P.E. (Ente Scuola Professionale Edile) di Como e al Cantiere scuola.
- Il consueto angolo della posta
- Il programma dell'ottava giornata della sicurezza sulla 626, la valutazione dei rischi: errori possibili, tenutasi a Como il 24 maggio 2007.
- Il resoconto fotografico dell'ultima premiazione, tenutasi il 1° giugno 2007.
- La rubrica "Si poteva evitare".
- La pagina degli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale) della Provincia di Como, il modulo di adesione al servizio, il calendario delle presenze in sede, l'indirizzo della sede con i relativi numeri telefonici.
- In ultima pagina: il numero verde, il logo e gli slogan del C.P.T. e l'adesivo utile.
- Considerato che questo è l'ultimo numero prima delle vacanze estive, vi porgiamo con anticipo gli auguri migliori di buone ferie.
- Buona lettura, scriveteci e seguitemi sempre numerosi e arriverci al prossimo numero.

il Direttore

## PREMI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

I premiati oltre a ricevere il premio avranno anche un elmetto con il logo del C.P.T. Inoltre ricordiamo che: i sorteggiati del concorso (avvisati con lettera) che non comunicheranno l'impossibilità di intervenire alla premiazione, come prassi non avranno diritto al premio.

L'importo non assegnato sarà inserito nel concorso successivo.

ESEMPIO: I premiati sono venticinque, venti partecipano alla premiazione, dei cinque mancanti due comunicano correttamente la loro assenza e riceveranno il premio, gli altri tre no; ma nel prossimo numero i premiati passeranno dai soliti venticinque a ventotto (25 + i 3 mancanti al concorso precedente).

il Direttore

## ANGOLO TECNICO

### RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE

Gazzetta Ufficiale N. 220 del 21 Settembre 2005

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 187  
Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);



Vista la direttiva 2004/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);  
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;  
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;  
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;

### **E m a n a**

il seguente decreto legislativo:

#### **Art. 1.**

Campo di applicazione

**1.1.** Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

**2.2.** Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato individuate con il provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

#### **Avvertenza:**

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

#### **Art. 2.**

Definizioni

**1.** Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a)** vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
- b)** vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

#### **Art. 3.**

Valori limite di esposizione e valori di azione

**1.** Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

- a)** il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s<sup>2</sup>;
  - b)** il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione è fissato a 2,5 m/s<sup>2</sup>.
- 2.** Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
- a)** il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,15 m/s<sup>2</sup>;
  - b)** il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s<sup>2</sup>.

#### **Art. 4.**

Valutazione dei rischi

**1.1.** Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

**2.2.** L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte A.

**3.3.** L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte B.

**4.** Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni

fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.

**4.5.** La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto.

**5.6.** Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 3;
- c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
- h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
- i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

**1.7.** La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e include la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

**2.8.** Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessità.

## **Art. 5.**

Misure di prevenzione e protezione

**1.1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

**2.2.** In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

- a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
- b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
- c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
- d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
- e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
- f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
- g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
- i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

**3.** Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

## **Art. 6.**

Informazione e formazione dei lavoratori

**1.** Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazio-

ne adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
- b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
- c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
- d) all'utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;
- e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
- f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

#### **Art. 7.**

##### Sorveglianza sanitaria

**1.1.** I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

**2.2.** I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

**3.3.** Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.

**4.4.** Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:

- a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi

effettuata a norma dell'articolo 4;

- b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
- d) prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

#### **Art. 8.**

##### Cartelle sanitarie e di rischio

**1.** Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 7, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

#### **Art. 9.**

##### Deroghe

**1.** Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

**2.2.** Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite.

**3.3.** Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le cir-

costanze che le hanno giustificate.

**4.4.** La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.

**5.5.** Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 10.**

Adeguamenti normativi

**1.** Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a seguito di modifiche delle direttive comunitarie.

#### **Art. 11.**

Clausola di cedevolezza

**1.** In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

#### **Art. 12.**

Sanzioni

**1.** Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).

**2.** Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5, comma 2.

**3.** Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 500 a euro 3.000 per la violazione dell'articolo 7, comma 3.

#### **Art. 13.**

Entrata in vigore ed abrogazioni

**1.1.** Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del presente decreto decorrono dalla

data del 1° gennaio 2006.

**2.2.** In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010.

**3.3.** Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.

**4.4.** Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.

**5.5.** All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 2005.

#### **CIAMPI**

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Storace, Ministro della salute Scajola, Ministro delle attività produttive La Loggia, Ministro per gli affari regionali Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I (art. 4, commi 2 e 3)

**A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.**

**1. Valutazione dell'esposizione.**

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001). La valutazione del livel-

lo di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPEL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.

## **2.2. Misurazione.**

Qualora si proceda alla misurazione:

**a)** i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);

**b)** nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione è eseguita su ogni mano. L'esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.

## **.3. Interferenze.**

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

## **.4. Rischi indiretti.**

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

## **2.5. Attrezzature di protezione individuale.**

Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 5, comma 2.

## **B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.**

### **.1. Valutazione dell'esposizione.**

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4 awx, 1,4 awy, 1 awz, per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato A e all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997). La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle infor-

mazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPEL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni. Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

## **.2. Misurazione.**

Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.

## **.3. Interferenze.**

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

## **.4. Rischi indiretti.**

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

## **2.5. Prolungamento dell'esposizione.**

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attività svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita. Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

**N.B.: la banca dati relative alle vibrazioni è consultabile sul sito del C.P.T. ([www.cptcomo.org](http://www.cptcomo.org)) in home page.**

# MESE DELLA SICUREZZA

Come programmato, nell'ambito delle iniziative del progetto nazionale "Mese della sicurezza nei cantieri", si è svolto Martedì 29 maggio, il Convegno dal titolo **"La sicurezza nei cantieri è possibile!"**, oltre alle interviste apparse sui quotidiani locali e un intervento diffuso dall'emittente locale ETV.

## **"LA SICUREZZA NEI CANTIERI È POSSIBILE!"**

**Martedì 29 maggio - ore 15.00**

Presso la sede del Collegio Imprese Edili ed Affini - Via Briantea n. 6 - Como

il convegno, che ha visto la partecipazione di oltre 130 soggetti, tra imprese, professionisti, autorità, tra cui il Prefetto, si è sviluppato con l'intervento dei tre enti ispettivi: A.S.L., D.P.L., e I.N.A.I.L., con le relazioni dei docenti del Politecnico di Milano e si è, quindi, concluso con un interessante e costruttivo dibattito.

### **RELAZIONI**

#### **"Approccio sistemico alla gestione della sicurezza nel settore edile"**

- Per una (nuova) cultura della sicurezza
- Elementi necessari alla gestione del cantiere in sicurezza
- Operatività Vs. sicurezza
- Strumenti di gestione quotidiana della sicurezza

*Arie Gottfried, Facoltà di Ingegneria Edile del Politecnico di Milano*

#### **"La progettazione operativa della sicurezza: case study"**

- Analisi dei rischi su una lavorazione con strumenti di progettazione operativa
- Analisi, valutazione e gestione dei rischi in un cantiere in un contesto urbano

*Giuseppe Martino Di Giuda, Facoltà di Ingegneria Edile del Politecnico di Milano*



**Si informano le Imprese che non avessero ancora nominato al loro interno il Medico Competente, in base al Decreto Legislativo del 19 Settembre 1994 N. 626 (di cui sopra), che possono rivolgersi presso la Sede del C.P.T.- Via Teresa Ciceri n. 16 - Como - tel 031-306370 - per consultare la lista dei Medici di Zona Competenti in Medicina del Lavoro.**

## **DECRETO LEGISLATIVO DEL 19 SETTEMBRE 1994 N. 626**

### **con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242**

#### **Art. 17 Il medico competente**

##### **1. Il medico competente:**

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

**2.** Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

**3.** Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

**4.** Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

**5.** Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

**6.** Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

**7.** Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente, qualora espliciti attività di vigilanza.



# Soluzione foto pubblicate sul numero di gennaio 2007

*Totale cartoline pervenuteci 457 di cui 285 esatte e 172 errate*

**Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1-4- 5-7-8-9.**

- 1) Presa della sega circolare rotta, il suo utilizzo è molto pericoloso in quanto ci sono parti elettriche scoperte
- 4) Particolare di un ponteggio privo di parapetti, piano di calpestio incompleto formato da pedana metallica non agganciata e tavola da ponte semplicemente appoggiata
- 5) Bombole non fissate e sdraiate a terra
- 7) Chiusura testata del ponte realizzata da pallet di legno (anche in cattivo stato) al posto dell'apposito cancelletto o parapetto
- 8) Armatura in quota di soletta senza alcuna protezione contro il rischio di caduta
- 9) Passerella irregolare infatti: è priva di parapetti e formata da tavole da ponte e pannello d'armatura

**Dato che erroneamente molti hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:**


- 2) Bombole riposte nell'apposito carrello con estintore nelle vicinanze nel caso venissero utilizzate
- 3) Lavori in soletta provvista di regolare parapetto con passerella d'accesso munita di parapetto
- 6) Lavori in quota con regolare ponteggio di protezione, inoltre i lavoratori essendo nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento indossano elmetto di protezione





## CONCORSO FOTOGRAFICO

Nelle fotografie rappresentate vi sono 6 situazioni a rischio o irregolari e 3 regolari.

Restituite la scheda utilizzando la busta allegata contrassegnando le situazioni inesatte.





# Elenco dei premiati - Concorso Gennaio 2007

1. **AGGIO PAOLO**  
Via Vico n. 28/A – 22013 Vercana (CO)
2. **ARRIGO CHRISTIAN**  
Via Roseè n. 21 - 22020 Parè (CO)
3. **BOMBARDA PAOLO**  
Via Ugo La Malfa n. 32 - 25030 Coccaglio (BS)
4. **DOSSENA MARIO**  
Via Giuseppe Garibaldi n. 62 - 22078 Turate (CO)
5. **EMINI GZIM**  
Via Sovicana n. 3 - 20033 Desio (MI)
6. **FARAONE LUIGI**  
Via G. Deledda n. 31 - 22100 Como (CO)
7. **FAZIO STEFANO**  
Via Cavadino n. 32 - 22010 Carate Uriò (CO)
8. **GIARDINO ANTONINO**  
Viale Lombardia n. 59 - 21053 Castellanza (VA)
9. **GUL ERCAN**  
Via Adua n. 1 – 22036 Erba (CO)
10. **GURGONE FRANCO**  
Via G. B Scalabrini n. 74 - 22100 Como (CO)
11. **HARBAOUI CHOKRI**  
Via San Giorgio n. 10 - 22070 Fenegrò (CO)
12. **MAFFIOLI FRANCO**  
Via Beato Francesco Spinelli n. 9 - 22015 Gravedona (CO)
13. **MESSINA GIOVANNI**  
Via Per Como n. 33 - 22034 Brunate (CO)
14. **PARISI ANTONINO**  
Via Meucci n. 9 - 22060 Figino Serenza (CO)
15. **PARRAVICINI MARIA GRAZIA**  
Via Montello n. 1 - 22032 Albese con Cassano (CO)
16. **PINNA STEFANO**  
Via Selva n. 9/B - 22040 Lurago d'Erba (CO)
17. **RAGNATELA RUGGIERO**  
Via Pozzo n. 1 - 22069 Rovellasca (CO)
18. **RANGHETTI ANGELO NICOLA**  
Via Magenta n. 29 - 24050 Civate al Piano (BG)
19. **SALA MAURO**  
Via Moncucco n. 117 – 22070 Cassina Rizzardi (CO)
20. **SHQARRI RUZHDI**  
Via Manzoni n. 39/c – 22063 Cantù (CO)
21. **SOUSSI HOUSSINE**  
Via V. Emanuele n. 9 - 22070 Oltrona S. Mamette (CO)
22. **TERUZZI MAURIZIO**  
Via Stoppani n. 18 - 22066 Perticato (Mariano Com.) (CO)
23. **TRAVERSA LORENZO**  
Via S. Rocco n. 34 - 22028 San Fedele Intelvi (CO)
24. **TURCHIANO MARCO**  
Via S. Martino n. 24/b - 22070 Castelnuovo Bozzente (CO)
25. **ZANOTTA GIUSEPPE**  
Via Trieste n. 2 - 22022 Casasco Intelvi (CO)

*La premiazione è avvenuta il*  
**01 Giugno 2007**

*presso il Collegio Imprese Edili ed Affini, via Briantea, 6 - Como*  
I vincitori sono stati avvisati direttamente con lettera

# NOTIZIE IN BREVE

## ■ CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI E CONFERENZE AI QUALI È STATO PRESENTE IL C.P.T.:

(da gennaio 2007 a giugno 2007)

- **Lunedì, 12 Febbraio 2007**  
Milano - Sede del CPT: Riunione di avvio del Coordinamento dei CPT lombardi
- **Martedì, 27 Febbraio 2007**  
Milano - Sede del CPT: 1° Riunione di Coordinamento dei CPT regionali
- **Giovedì, 8 marzo 2007**  
Como - Sede dell'E.S.P.E. (Ente Scuola Professionale Edile): Riunione di Coordinamento sulla gestione dei corsi di formazione per ponteggiatori (D.Lgs n° 235/2003)
- **Mercoledì, 4 Aprile 2007**  
Milano - Sede del CPT: 2° Riunione di Coordinamento dei CPT regionali
- **Mercoledì, 9 Maggio 2007**  
Intervista al Presidente del CPT arch. ANDREA CASTIGLIONI sull'emittente locale ETV sui temi della sicurezza nel nostro settore, nell'ambito dell'iniziativa dell'ANCE "Maggio - Mese della sicurezza nei cantieri".
- **Venerdì, 11 Maggio 2007**  
Milano - Sede del CPT: 3° Riunione di Coordinamento dei CPT regionali

- **Giovedì, 24 maggio 2007**  
Como - Aula Magna del Politecnico: VIII GIORNATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - "626 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: ERRORI POSSIBILI"
- **Martedì, 29 maggio 2007**  
Como - Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como:  
CONVEGNO  
"LA SICUREZZA NEI CANTIERI È POSSIBILE!"
- **Giovedì, 31 maggio 2007**  
A seguito di tale iniziativa, si è tenuta una visita guidata all'E.S.P.E. (Ente Scuola Professionale Edile) alla quale sono state invitate anche le autorità locali, durante la quale il Direttore della scuola ha illustrato le attività formative (corsi primo ingresso nel settore, pronto soccorso aziendale e prevenzione incendi, corsi per pontisti, ecc.) la visita ha riguardato le strutture scolastiche e il cantiere Scuola di Via S. Bernardino - Como
- **Mercoledì, Giovedì, Venerdì, 6-7-8 giugno 2007**  
Stintino (Sassari) - Centro Congressi dell'Hotel Roccaruja: 6° CONFERENZA NAZIONALE DEI CPT

## ■ Visite tecnici C.P.T.

**1° Gennaio - 31 Maggio 2007**  
**N. 666**



31 gennaio 2007:  
Visita organizzata dal C.P.T. Como presso la sede e stabilimento della IMER INTERNATIONAL SPA (Rapollano Terme - Siena)

# L'angolo della posta



**d)** Il signor Antonino Castiglione - residente a Moltrasio - chiede se il C.P.T. per mezzo dei tecnici dovesse notare nei sopralluoghi in cantiere situazioni simili a quelle del quiz fotografico, interviene

**r)** La risposta è sì, interviene anche per situazioni assai meno gravi

**d)** I sigg. Iosif Tancali e Giuseppe Dell'Arno - rispettivamente residenti a San Fermo della Battaglia e ad Alzate Brianza - chiedono più controlli nei cantieri

**r)** Per quanto riguarda il C.P.T. di Como, cercheremo di intensificare l'impegno e le risorse per ottenere più sicurezza nei cantieri mediante sopralluoghi, ricordiamo il numero verde (gratuito) 800255295 a disposizione di tutti per richiesta d'intervento sui cantieri di Como e provincia

**d)** I sigg. William Lauro, Andrea Lo Prete, Salvatore Sgrò - resi-

denti a Limbiate e a Mariano Comense - chiedono informazioni sulle calzature di sicurezza e il vestiario in generale

**r)** I quesiti sono stati girati direttamente alla Cassa Edile di Mutualità ed assistenza di Como, la quale vi contatterà

**d)** I sigg. Giuliano Glori e Valentin Balalau - residenti a Lurate Caccivio, e a Seveso - chiedono informazioni sui corsi di specializzazione e di formazione

**r)** Per informazioni relative ai tipi di corso, alla durata e inizio ed altre informazioni potete contattare l'E.S.P.E. di Como - Via del Lavoro 21 - tel. 031/5001132

**d)** Il signor Roberto Nessi - residente a Lurate Caccivio - chiede quale è la massima pendenza ammissibile per un'andatoia da usarsi con la carriola

**r)** La massima pendenza è del 50%. Tuttavia spingere una car-

riola con quella pendenza non è certo agevole!

**d)** Il signor Luigi Matraxia - residente a Parabiago - chiede se esistono in commercio scarpe antinfortunistiche meno pesanti

**r)** Il peso delle scarpe antinfortunistiche è prevalentemente dovuto alla lamina sotto la suola e al puntale, poi il rivestimento può essere di vario materiale più o meno leggero, resistente e confortevole, a seconda della mansione svolta può variare la scarpa da utilizzare (alta, bassa, etc etc)

**d)** Il signor Davide Butti - residente a Carlazzo - chiede se è obbligatorio il casco in galleria per l'operatore di escavatore

**r)** Se la macchina è dotata di cabina Fops (atta a proteggere dalla caduta di materiale dall'alto) non è necessario l'uso dell'elmetto, se l'operatore scende dal mezzo deve indossare anche l'elmetto protettivo

**d)** Il signor Claudio Burivi - residente a Cantù - chiede se si può in estate lavorare a torso nudo

**r)** Dipende dalla mansione svolta, se esiste ragionevolmente il rischio di tagli, abrasioni, punture, contatto con materiali o attrezzature la risposta è no

**d)** Il signor Carmine Bazza - residente a Pioltello - chiede se per interventi parziali su un tetto è sufficiente fare uso di imbracatura

**r)** Se si tratta di modesti interventi, come la sostituzione di alcune tegole o torrini o brevi tratti di gronde l'imbracatura può essere un adeguato sistema di protezione purché la fune di trattenuta sia saldamente ancorata a parti stabili, se invece l'intervento fosse di portata più ampia dovrà essere considerata la necessità di protezioni collettive (ponti - parapetti etc.)

**d)** Il signor Lorenzo Elmo - residente a Como - chiede se una tavola da ponte che presenta nodi o fessurazioni può essere ancora utilizzata

**r)** Se i nodi sono numerosi e passanti e le fessurazioni interessano buona parte della luce della tavola, la stessa non potrà essere usata per allestire il piano di calpestio di un ponteggio. Caso mai potrà essere utilizzata come tavola ferma-piede.

**d)** Il signor Dejan Gasniepa - residente a Monza - chiede quando e come si deve realizzare l'impalcato sulla macchina del ferro

**r)** L'impalcato si deve realizzare quando la macchina per la lavorazione del ferro si trova nel raggio d'azione di un apparecchio di sollevamento (gru - elevatore) oppure nelle vicinanze di un pon-

teggio.

L'impalcato deve essere costituito da tavole da ponte e deve essere solido, ossia adeguato a sostenere le sollecitazioni dovute alla caduta di materiale dall'alto.

I ferraioli spesso lamentano l'impossibilità di piegare i tondini a causa della presenza dei montanti sostenenti l'impalcato. Il problema è risolvibile predisponendo un impalcato a sbalzo con montanti su un solo lato

**d)** Il signor Rocco Zaccone - residente a Como - chiede il significato del cartello "ponti in allestimento" esposto per tutta la durata dei lavori

**r)** Nessuno, salvo nelle fasi in cui la situazione è realmente quella indicata dal cartello

**d)** Il signor Emilio Moretti - residente a Cucciago - chiede se la legge prevede di avere il tesserino di riconoscimento

**r)** Sì è obbligatorio e deve essere esposto

**d)** Il signor Antonio Giovanetti - residente a Bulciago - chiede se è obbligatorio indicare sulle singole prese dei quadri le macchine derivate

**r)** No, l'argomento è stato oggetto di esame da parte della commissione consultiva permanente nel 1999.

La commissione ha ribadito che l'indicazione da riportare sui quadri deve risultare di sicura intelligibilità e quindi riguardare le singole utenze alimentate, specificando che "per singole utenze si intendono anche le singole prese a prescindere dall'attrezzatura che ad esse possa essere collegata". Risulta quindi evidente che non è

richiesta l'indicazione su ogni presa della macchina derivata e che, anzi, tale indicazione potrebbe costituire un rischio nel caso di scambio di spine

**d)** Il signor Tiziano Cassiani - residente a Bareggio - chiede se un lavoratore deve indossare l'elmetto se non esistono pericoli di caduta di materiali dall'alto

**r)** No, ammesso che sia da escludere la caduta di materiale dall'alto l'obbligo non sussiste. L'articolo che tratta degli elmetti considera però due ipotesi. Una è caduta di materiale dall'alto e l'altra è contatto con elementi pericolosi (lavori nei cunicoli, manutenzioni o riparazione sotto un macchinario) con il rischio di battere la testa

**d)** I signori: Marcello Fenci, Iulian Moisà, Carlo Nugari, Cataldo Angiolillo si congratulano per la rivista, formulano gli auguri e salutano

**r)** Ringraziamo per gli auguri ed i complimenti

---

**Si ricorda che, l'angolo della posta risponderà, unicamente, a quesiti inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, questo con il duplice scopo di attenere la nostra pubblicazione ai temi della sicurezza antinfortunistica e non togliere, di conseguenza, spazio per maggiori approfondimenti in tale materia.**

# PROGRAMMA DEL SEMINARIO

## GIORNATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Organizzata dalla Commissione Provinciale  
Art. 27 D.L.gs. 626/94

## 626: La valutazione dei rischi: errori possibili

24 MAGGIO 2007  
POLITECNICO DI MILANO  
SEDE DI COMO - AULA MAGNA  
Via Castelnuovo, 7 - Como

**Promosso da:**  
Prefettura di Como

Organizzato da:  
Asl della Provincia di Como - Comune di Como - Inail di Como - Direzione provinciale del lavoro

In collaborazione con:  
Provincia di Como - Camera di commercio - Comando provinciale vigili del fuoco - Ispesl  
Unione industriali - Associazione piccole e medie industrie - Collegio imprese edili  
Confederazione nazionale dell'artigianato - Confartigianato imprese  
Unione provinciale commercio turismo e servizi - Compagnia delle opere  
Segreterie provinciali Cgil - Cisl - Uil - Comitato paritetico territoriale

### PROGRAMMA

- |           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| Ore 8.30  | <b>Registrazione dei presenti</b>  | Ore 10.30 | <b>"Errori di strategia e di metodo nella valutazione del rischio chimico"</b><br>Domenico Cavallo - Università dell'Insubria              |
| Ore 9.00  | <b>Apertura dei lavori</b><br>Sante Frantelizzi - Prefetto di Como<br>Dr. Stefano Bruni - Sindaco di Como<br>Dr.ssa Simona Mariani - Dir. Gen. ASL Provincia di Como<br><i>Moderatori:</i><br>Dr.ssa Biancamaria Sesana - ASL Provincia di Como<br>Camillo Rossi - ASL Provincia di Como | Ore 10.50 | <b>Coffee Break</b>  |
| Ore 9.20  | <b>"L'andamento degli infortuni e delle patologie professionali"</b><br>Marinella Usai - INAIL di Como   | Ore 11.10 | <b>Individuazione dei soggetti obbligati e loro responsabilità</b><br>Luca Poniz<br>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano |
| Ore 9.50  | <b>"I più comuni errori di valutazione rilevati in sede di vigilanza"</b><br>Lamberto Settini - ASL Provincia di Como  | Ore 11.40 | <b>Interventi programmati</b>  |
| Ore 10.10 | <b>"Valutazione del rischio incendio: errori"</b><br>Gennaro Di Maio<br>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como   | Ore 12.10 | <b>Dibattito</b>   |
|           |  | Ore 13.00 | <b>Chiusura lavori</b>   |

Per gli atti del Convegno  
consultare il sito dell'ASL di Como  
<http://www.asl.como.it>





# Foto della premiazione 01-06-2007

CONCORSO GENNAIO 2007



*Foto di gruppo durante il rinfresco*



*Da sinistra: A. Del Verme, R. De Palo, A. Trevisan, A. Castiglioni.*



**Alcuni momenti della premiazione**



# SI POTEVA EVITARE

## UN PASSO SBAGLIATO

Si ricorda che: il “si poteva evitare” narra l'accadimento di infortuni; naturalmente, per ovvie ragioni, non vengono citati specificatamente luoghi, nominativi dell'impresa e i nomi riportati nel racconto sono di pura fantasia, il fatto, invece, è vero.

Ci troviamo in un cantiere del nord Italia, in una cittadina di medie proporzioni, si sta costruendo la 2° palazzina di un gruppo di cinque. La 1° palazzina è in fase di finitura, infatti si stanno eseguendo le sistemazioni esterne e piccoli lavoretti interni (lucidatura parquet, ultimazione posa piastrelle e pulizia dei locali). Mentre la 2° palazzina è alla struttura e precisamente con armatura del 2° solaio.

L'impresa principale ha dato in subappalto i lavori di carpenteria ad un'altra impresa che conosce e con la quale collabora da sempre. I materiali e gli oneri della sicurezza sono a carico del subappaltatore.

I carpentieri presenti sono tre più il caposquadra Ennio, carpentiere molto bravo preciso e attento: infatti prima di iniziare ad armare il 1° solaio ha montato il ponteggio, gettato il solaio, ha recintato i vani scala e realizzato i parapetti sulle rampe etc etc...

Veniamo ai fatti: armatura del 2° solaio, eseguita con pignatte e travetti. Per la posa progressiva delle pignatte sul solaio, Ennio, come sempre, chiede che vengano posizionate fodere di camminamento sulle pignatte posate e mantenute fino alla completa posa e durante il getto.

Quella mattina vero le 10.00 era previsto il getto, perciò assolutamente per quell'ora tutto doveva essere finito, pronti ad eseguire le operazioni di getto; Ennio poco prima sale in soletta per un controllo generale e si accorge che una pignatta è stata posizionata male. Allora decide di sistemarla, cammina sulle fodere poste sulle pignatte, arrivato nei pressi della pignatta da sistemare si sposta appoggiando il piede sull'elemento vicino, improvvisamente questi cede. O per meglio dire, si frantuma lasciando i bordi rimasti molto taglienti, il piede di Ennio sprofonda e la gamba si infila fino all'altezza del ginocchio procurandosi ferite, alcune superficiali, altre più profonde. Per fortuna l'infortunio non ha prodotto conseguenze permanenti nel tempo anche se è costato più di un mese di inabilità al lavoro.

Tutto questo si è generato per un comportamento in assoluta buona fede ma imprudente, quale camminare direttamente sulla pignatta (senza l'ausilio della fodera).

La cosa giusta da farsi era: arrivato vicino alla pignatta da riposizionare si doveva prima spostare le fodere sulle pignatte vicino in modo da poter operare in assoluta sicurezza contro il rischio di sfondamento del laterizio.

Sicuramente il fattore che ha tratto in inganno Ennio è stato o meglio sono stati: l'assoluta brevità dell'intervento, l'imprevisto (la rottura e perciò intervento non programmato) e forse la fretta.



Tipologia di soletta in oggetto

**INFORMAZIONI SUGLI R.L.S.T.**  
**(RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE)**  
**DELLA PROVINCIA DI COMO Via del lavoro n. 21 – 22100 COMO**  
**Tel. 031/58.77.016 – Fax 031/50.03.271 - e-mail: rlstcomo@tin.it**

Per tutte le Imprese della Provincia di Como, iscritte alla Cassa Edile, che occupano meno di 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla nomina del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) sono stati eletti dai lavoratori e conseguentemente nominati dalle Organizzazioni Sindacali gli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale).

Chi lo desidera può contattarci telefonicamente o tramite fax o e-mail:

**Tel. 0315877016 - Fax 0315003271**

**E-mail: rlstcomo@tin.it**

Gli R.L.S.T. attualmente sono:

- **Gregorio Mancino**  
presente in sede dalle 9.00 alle 12.00 - martedì e venerdì
- **Giuseppe Gatto**  
presente in sede dalle 9.00 alle 12.00 - lunedì e mercoledì
- **Angelo Rusconi**  
presente in sede dalle 9.00 alle 12.00 - giovedì

Riportiamo il fac-simile di comunicazione per l'adesione al servizio degli R.L.S.T.

**PER AVVALERSI DELL'OPERATO DEGLI R.L.S.T.  
LE IMPRESE DEVONO "ADERIRE AL SERVIZIO" (GRATUITO)**

**FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DEGLI R.L.S.T.  
RACCOMANDATA**

Spettabile R.L.S.T.  
Rappresentanti dei Lavoratori  
per la Sicurezza di Ambito Territoriale  
Via del Lavoro n. 21  
22100 COMO

**OGGETTO: R.L.S.T. - Comunicazione di adesione al servizio (gratuito).**

Con la presente la sottoscritta Impresa .....

con sede in ..... Via .....

tel. n. .... telefax n. .... e-mail .....

Partita I.V.A. .... N. iscrizione Cassa Edile .....

***comunica***

di aderire al servizio per la consultazione e la verifica della Valutazione dei Rischi e dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani di Sicurezza Operativi (P.O.S.) effettuati dal Vostro Organismo in quanto al proprio interno non è stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

**Si ricorda che il datore di lavoro viene sanzionato se non consulta gli R.L.S.T. (in mancanza di R.L.S. interno) prima dell'accettazione del P.S.C. e se non mette a disposizione copia del P.S.C. e P.O.S. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.**

# Iniziative del Comitato



(gratuito) che è a disposizione tutti i giorni, in orari d'ufficio, per tutte le Imprese e i lavoratori per segnalazioni di cantieri o richieste di visite da parte dei Tecnici.

**“La sicurezza non è mai un'alternativa”**



**“Ama la vita.  
Lavora in sicurezza”**

## L'adesivo utile



Questo adesivo viene distribuito nei cantieri nel corso delle visite e riporta i numeri di prima necessità, il Numero Verde, l'indirizzo del Comitato Paritetico Antifortunistico Territoriale, l'indirizzo di posta elettronica e il sito web.

la riproduzione di testi, fotografie e disegni contenuti in questa pubblicazione è consentita purché venga citata la fonte